

Allegato "A" all'atto Racc. n. 678

Articolo 1 (Costituzione-Denominazione-Sede)

1) E' costituita una Fondazione denominata **"FONDAZIONE IL TEATRO DEGLI ULIVI E.T.S."**.

2) La Fondazione viene costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - Riforma del Terzo Settore - del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad essa si applicano le disposizioni del D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460

(disciplina delle "O.N.L.U.S.") per quanto non abrogate dalla norma sopra richiamata. Ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, la Fondazione potrà indicare negli atti e nella corrispondenza la denominazione **"FONDAZIONE IL TEATRO DEGLI ULIVI E.T.S."** per la quale é in itinere ai sensi del disposto dell'articolo 22 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 l'acquisizione della personalità Giuridica.

La denominazione **"FONDAZIONE IL TEATRO DEGLI ULIVI E.T.S."** è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

3) La Fondazione ha sede a Fossacesia (CH), in Via San Giovanni in Venere n. 19.

L'indirizzo di cui sopra si comunica nella sua integrazione al registro degli "Enti del Terzo Settore" e agli altri interlocutori istituzionali competenti.

Con delibera del Consiglio di amministrazione, potrà essere spostata la sede e potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie amministrative senza che ciò comporti una modificazione del presente Atto.

Articolo 2 (Scopo)

La Fondazione, che si inibisce il perseguimento di qualsivoglia finalità lucrativa, ha per scopo l'attuazione di iniziative civiche, solidaristiche e di utilità sociali mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale nelle varie forme consentite e richieste dall'articolo 4 del richiamato D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Riforma del Terzo Settore; si prefigge, le attività di interesse generale descritte e indicate all'articolo 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Riforma del Terzo Settore:

- lettera E) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali ed alla prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281;

- lettera F) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive

modificazioni;

- lettera I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017;

inoltre:

- si intende addivenire alla costituzione di un "parco ad impronta sostenibile" e alla realizzazione di un teatro, all'aperto e al chiuso: l'energia per quanto possibile sarà prodotta da fonti rinnovabili e sarà studiata in maniera da produrre, in fase di esaurimento, il minore scarto possibile. I prodotti alimentari offerti dal parco saranno nella quasi totalità prodotti con marchio biologico/biodinamico e ove possibile a chilometri zero.

RACCOLTA FONDI

La Fondazione si prefigge anche l'attivazione della raccolta fondi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017 e di destinare sin da ora eventuali lasciti o donazioni di beni immobili e le entrate comunque denominate, allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà

avvalersi di volontari ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 177/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. n. 17/2017.

Articolo 3 (Finalità)

La Fondazione si prefigge di esercitare le attività in sintonia con gli scopi previsti all'articolo 2.

La Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del CTS, può svolgere, oltre a quelle direttamente connesse, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale che non siano incompatibili con la propria natura e, se realizzate, nei limiti consentiti dalla legge. L'individuazione delle attività diverse è di competenza del Consiglio di amministrazione.

Articolo 4 (Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è composto:

1) dal fondo costituito dai conferimenti in proprietà, uso o

possesso, a qualsiasi titolo, di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori e da altri; il tutto descritto nell'atto di costituzione della Fondazione, del quale il presente Statuto è parte integrante.

2) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione all'incremento del patrimonio della Fondazione;

3) da contributi attribuiti al patrimonio della Fondazione, dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici nonché da chiunque voglia contribuire ad esso.

Il patrimonio potrà essere incrementato per effetto di acquisizioni, eredità, lasciti, donazioni, oblazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio e amore al potenziamento della benefica istituzione in conformità alle vigenti disposizioni normative.

La Fondazione si riserva di accettare contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividono gli scopi, mantenendosi sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3. Fermo restando la inalienabilità dei

beni immobili realizzati.

4) La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi

con:

a) le rendite derivanti dal suo patrimonio;

b) gli eventuali contributi ed elargizioni destinati

all'attuazione degli scopi statutari;

c) eventuali fondi di riserva da costituire con le eccedenze

del rendiconto finanziario;

d) contributi di sostenitori e privati;

e) contributi pubblici;

f) contributi provenienti da organismi internazionali;

g) entrate provenienti dall'esercizio delle attività

istituzionali;

h) rendite dei beni pervenuti alla fondazione;

i) con percentuali dei contributi provenienti dalle

progettazioni e dalle altre entrate comprese quelle da

attività diverse.

6) Il Consiglio di Amministrazione provvederà

all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel

modo che riterrà più sicuro e redditizio per il raggiungo

degli scopi statutari e dell'atto costitutivo.

Il Consiglio di Amministrazione si adopererà per avere

l'adesione di Enti Pubblici e Privati e di quanti, persone

fisiche o giuridiche intendono supportare gli scopi della

Fondazione.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del Decreto Legislativo n. 117/2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della Fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta ovvero la fusione, ove consentita.

Articolo 5 (Organi della Fondazione)

Gli organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.);
- b) il Presidente;
- c) l'Organo di Controllo.

Articolo 6 (Consiglio di Amministrazione)

1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre o cinque consiglieri nominati dai medesimi Fondatori o dai loro eredi.

2) Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) dura in carica 5 (cinque) esercizi.

3) I consiglieri possono essere riconfermati.

a) In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri i Fondatori provvedono alla loro sostituzione secondo le norme del c.c. I nuovi eletti dureranno in carica fino allo scadere del quinquennio, termine definito per la

rielezione ordinaria quinquennale.

b) Allo scadere dei 5 (cinque) esercizi i Fondatori provvederanno alla nomina dei Consiglieri che dureranno in carica per i successivi 5 (cinque) esercizi e così a seguire a scadenza di ogni 5 (cinque) esercizi.

c) Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento anche post mortem.

d) Il Consiglio di amministrazione decade automaticamente in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di 2 (due) mesi dallo scioglimento del C.d.A. i Fondatori provvederanno alla costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione con procedura di cui al comma 2 di questo articolo.

e) I componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione d'ufficio e salvo che qualcuno di essi sia chiamato a svolgere attività lavorativa su espresso mandato del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 28 del Decreto Legislativo n. 117/2017, gli amministratori rispondono nei confronti della Fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili.

Articolo 7 (Poteri del C.d.A.)

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione ed in particolare:

a) approva, entro gennaio di ogni anno, il Bilancio Preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di aprile di ogni anno il Bilancio Consuntivo dell'anno precedente;

b) delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti dei beni mobili ed immobili;

c) delibera gli incrementi del patrimonio;

d) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti anche territoriali, persone fisiche e società;

e) provvede alla nomina del Presidente;

f) nella prima seduta provvederà all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione e a istituire l'organico degli addetti e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

g) provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

h) delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli a lui già spettanti per statuto;

i) delibera eventuali regolamenti fermo restando la

inalienabilità dei beni immobili realizzati;

l) delibera, con la presenza e con il voto favorevole di

almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello

statuto fermo restando la inalienabilità dei beni immobili

realizzati dalla Fondazione;

m) delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di

quanto previsto dal successivo articolo 15.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti gli altri poteri

per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e per

la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché

per la ripartizione delle rendite annuali fra le diverse

istituzioni o sezioni attraverso le quali la Fondazione

perseguirà gli scopi sociali.

Articolo 8 (Funzionamento del C.d.A.)

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in

seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente

ogni qualvolta che il Presidente lo giudichi necessario o ne

sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è fatta dal Presidente con invito

scritto, via e-mail o Raccomandata/PEC, contenente

l'indicazione del relativo ordine del giorno e diramato

almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata. Nei casi di

urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato

con telegramma o raccomandata/pec da spedirsi 48

(quarantotto) ore prima dell'ora fissata per la riunione o con altro mezzo tecnico purché documentabile.

Sono, in ogni caso, valide le riunioni totalitarie, quelle nelle quali partecipano tutti i consiglieri.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute in audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza dei membri che li compongono e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

4. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente.

Articolo 9 (Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della

Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, inoltre:

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione,

proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

b) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di

tutti gli affari che vengono deliberati;

c) sorveglia il buon andamento amministrativo della

Fondazione;

d) cura l'osservanza dello Statuto; la riforma, qualora si

renda necessaria sarà decisa esclusivamente dai Fondatori;

ogni altra decisione non ha effetto giuridico.

e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio

e ai rapporti con le autorità tutorie;

f) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno

per il C.d.A..

2. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne

farà le veci il Vice Presidente e in caso di indisponibilità

di quest'ultimo ne farà le veci il membro del Consiglio più

anziano.

3. Per lo svolgimento della carica di Presidente del

Consiglio di Amministrazione non è prevista la

corresponsione di alcun emolumento, salvo il rimborso delle

spese per lo svolgimento dell'attività connessa, previa

opportuna presentazione delle relative ricevute.

Articolo 10 (Organo di Controllo)

1. Ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 117/2017, la

Fondazione è dotata di un organo di controllo monocratico,

il quale:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di correttezza nell'amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

b) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale di quest'ultima sia stato redatto in conformità alle disposizioni legislative;

c) può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni gestorie o su determinati affari.

2. L'organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con il solo diritto di parola.

Ai sensi dell'articolo 28 del Decreto Legislativo n. 177/2017, i membri dell'Organo di Controllo rispondono nei confronti della Fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli articoli 2393 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili.

3. A norma dell'art. 30, comma 6, D.Lgs. 117/2017, esso esercita, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei

conti.

4. L'Organo di controllo è nominato dai Fondatori, dura in carica tre anni, è rieleggibile e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 11 (Libri Obbligatori)

1. Oltre alle scritture prescritte individuate negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del citato D.Lgs. 117 del 03/07/2017, la Fondazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi.

2. I suddetti libri sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Articolo 12 (Esercizio Finanziario)

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 13 (Destinazione degli Utili e Modalità di

erogazione delle Rendite)

1. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi, in ogni ipotesi di scioglimento individuale del rapporto al vaglio.

3. Gli utili e gli avanzi di gestione, i fondi e le riserve devono essere reinvestiti nello svolgimento delle attività della Fondazione, nel perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3 (tre).

Articolo 14 (Scioglimento della Fondazione)

1. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

2. Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo scopo della Fondazione sia esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio sia divenuto insufficiente, ai sensi del disposto dell'articolo 28 del codice civile, qualora vigente, anziché dichiarare estinta la Fondazione, quindi allontanandosi il meno possibile dalla volontà dei fondatori ne chiede la trasformazione.

3. In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

4. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, come da disposizioni del Consiglio di Amministrazione o dei Fondatori.

5. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere cumulativo sono nulli.

Articolo 15 (Clausola di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Atto

Costitutivo, si applica la legislazione vigente.

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto

digitale a originale redatto su supporto analogico (art.

22, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 • art. 68-ter, legge 16 feb-

braio 1913, n. 89). Certifico io sottoscritta Dott.ssa Fede-

rica Spinaci, Notaio in Roma, iscritta nel Collegio dei Di-

stretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

mediante apposizione al presente file della mia firma digita-

le (dotata del certificato n. di serie 17 81, vigente fino

alle ore 13:10:21 del giorno 21 ottobre 2023 rilasciato dal

Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority),

che la presente copia, composta di numero 24 pagine, redatta

su supporto digitale, è conforme al documento originale, re-

dato su supporto analogico, conservato nei miei rogiti e

firmato a norma di legge.

Roma, 21 ottobre 2022, in Roma, Via A. Bertoloni n. 27, Fi-

le firmato digitalmente dal Notaio Federica Spinaci.

